PATTO D'INTEGRITÀ

SEGRETARIATO REGIONALE – FRIULI VENEZIA GIULIA

nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia

Il presente Patto, approvato con decreto direttoriale n. 100 di data 05/05/2022, regola i comportamenti degli operatori economici e del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato "Amministrazione"), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente Patto costituisce parte integrante dei contratti stipulati con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia.

Il presente Patto è stato redatto in conformità a:

- a. legge 6.11.2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b. D.P.R. 16.4.2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* e Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 597 del 23/12/2015 di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura;
- c. determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anti-corruzione" (richiamato nel PNA 2016) nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità";

Ciò tutto premesso si conviene quanto segue.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori della stazione appaltante con riferimento alle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Esso stabilisce la reciproca formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

In ogni contratto sottoscritto tra il Segretariato del Friuli Venezia e l'Operatore economico deve comunque essere attestato, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

L'Operatore economico:

- a) si impegna al rispetto del Patto di integrità;
- b) agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia e degli altri concorrenti;
- c) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatri-





SEGRETARIATO REGIONALE - FRIULI VENEZIA GIULIA

ce e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

- d) si impegna a segnalare all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione e all'autorità competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti della Stazione appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- f) si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e all'autorità competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni all'Amministrazione relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti d) ed e) potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;
- g) si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto siintendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti della Ministero della Cultura, pena la mancata autorizzazione del subappalto;
- h) si impegna a non conferire incarichi o a stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario verrà disposta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 3 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione:

- a) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;
- b) si impegna ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di ese-cuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:





SEGRETARIATO REGIONALE – FRIULI VENEZIA GIULIA

- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

<u>Articolo 5 – Controversie</u>

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra l'Amministrazione e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Data	
	Per espressa accettazione L'operatore economico

